



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 142 /13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETÀ G.E.T. S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE
PIU' BLU LOMBARDIA PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ART. 5-TER, COMMI 1, 2 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73 e in particolare l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i. e in particolare l'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*" e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*" e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 18 giugno 2013, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP da parte della società G.E.T. S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Più Blu Lombardia nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 ottobre 2012;

VISTO l'atto – cont. 12/13 – datato 19 giugno 2013 e notificato in data 21 giugno 2013 che contesta alla predetta società la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 ottobre 2012; in particolare, il predetto Comitato ha contestato che sull'emittente televisiva locale Più Blu Lombardia è stata trasmessa, in fascia oraria non consentita – 7.00/23.00- una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia denominata “*Esperti di vita interiore*” caratterizzata dalla presenza sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 895 e 899, mentre i telespettatori sono invitati a chiamare, per avere consultazioni su argomenti vari (es. vicende sentimentali); i consultazioni sono elaborati sulla base delle date di nascita abbinati a determinate persone fornite dai telespettatori;

RILEVATO che la società G.E.T. S.r.l. con la memoria difensiva datata 15 luglio 2013, ha eccepito che la programmazione televisiva oggetto di contestazione si configura come programma di intrattenimento e non come televendita e che, al contempo, ha provveduto “*a disdire la convenzione per la messa in onda del richiamato programma*”;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha proposto, nella riunione del 12 settembre 2013 – deliberazione n. 47 -, a questa Autorità “*la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione*”;

CONSIDERATO che la programmazione televisiva in esame è classificabile come televendita, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 177/05; gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrimpressione, al fine di avere determinati consultazioni, contengono, già, tutti gli elementi per individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando presenta gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP, nel corso della trasmissione di televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia “*è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2 della succitata delibera n. 538/01/CSP, “*le trasmissioni di cui al comma 1 non devono: a) trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti; b) evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP, *“le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

CONSIDERATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, i giorni 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 ottobre 2012, in fascia oraria non consentita, una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia con in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP ; inoltre, dal momento che i consulti sono elaborati sulla base delle date di nascita fornite dai telespettatori, la televendita in questione ha ingannato il pubblico mediante una forma di sfruttamento della superstizione o della credulità, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili in violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP; infine, il ricorso a date di nascita fornite dai telespettatori per avere consulti, prova l'avvenuta trasmissione di televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia in violazione dell'art. 5-ter, comma 2 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell' art. 51, comma 1, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità elevata, in quanto, pur tenendo in considerazione l'ambito territoriale soltanto locale delle diffusioni, la rilevata reiterazione di numerosi episodi di violazione delle suddette disposizioni normative regolamentari risulta provocare notevoli effetti pregiudizievoli ai telespettatori; sotto forma di abuso della vulnerabilità psicologica di una parte dei telespettatori più inclini a rimanere vittima dello sfruttamento della superstizione e della credulità mediante esagerazioni sull'efficacia dei servizi offerti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società ha comunicato e ha documentato di aver intrapreso azioni in tal senso.

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; la predetta società ha cooperato allo svolgimento dell'attività istruttoria, in quanto ha presentato scritti difensivi in ordine agli addebiti contestati;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società G.E.T. S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 750.881,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al

doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicata per numero 7 (sette) episodi di violazione rilevati corrispondenti alle giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello , relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società G.E.T. S.r.l.. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Più Blu Lombardia con sede in Milano (MI) alla via G. Silva n. 33 di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 142/13/CSP* ", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 142/13/CSP* ".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani